

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Competenza in materia possessoria e giudizio petitorio

La disciplina dell'art. 704 c.p.c. presuppone la connessione oggettiva delle due cause e l'anteriorità del giudizio petitorio rispetto all'accadimento dei fatti dedotti come lesivi del possesso, nonché la identità soggettiva delle parti, la quale ricorre solo se tutte le parti del giudizio possessorio siano presenti in quello petitorio, essendo irrilevante soltanto che a quest'ultimo partecipino altri soggetti.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.1.2014, n. 810

...omissis...

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 713, 556, 674 e 1168 c.c., anche per vizio di motivazione, assumendo la ricorrente che la pendenza dei giudizi volti allo scioglimento della comunione ereditaria e di riduzione non consentirebbero di determinare l'attivo dell'eredità e l'attribuzione dei singoli beni ereditari. A corollario del motivo è posto il seguente quesito di diritto: "La Cassazione dovrà affermare che il ricorso per reintegra nel possesso 15 marzo 2004 andava esaminato dal giudice cui erano affidati i giudizi riuniti nn. 356/98 e 710/98 per evitare che uno spoglio ritenuto esistente fosse imputato a chi in sede di determinazione dei beni non era parte lesa dello spoglio".

L'art. 704 c.p.c., derogando alla generale regola della competenza in materia possessoria (artt. 8 - 703 c.p.c.) riserva al giudice del giudizio petitorio la competenza sulle domande relative al possesso solo quando queste siano relative a fatti successivamente commessi dalle parti di questo giudizio.

In tal senso, a parte la chiara dizione della norma, che, in quanto eccezionale, perchè derogativa di una regola generale, non può essere applicata oltre i casi in essa considerati (art. 14 preleggi), si è ripetutamente pronunciata questa Corte quando ha appunto precisato come la disciplina dell'art. 704 c.p.c., presupponga la connessione oggettiva delle due cause e l'antiorità del giudizio petitorio rispetto all'accadimento dei fatti dedotti come lesivi del possesso, nonchè la identità soggettiva delle parti, la quale ricorre solo se tutte le parti del giudizio possessorio siano presenti in quello petitorio, essendo irrilevante soltanto che a quest'ultimo partecipino altri soggetti (Cass. n. 8203 del 1990; Cass. n. 1398 del 1989).

Nel caso in esame, non ricorre alcuno dei requisiti sopra richiesti:

il giudizio di divisione pendente fra le germane M. non ha natura petitoria ed è affatto pacifico che la P., contro la quale la M.H. ha esercitato l'azione di spoglio, non è parte del giudizio di divisione predetto. Mancano, dunque, tutti i presupposti essenziali per l'applicazione della speciale disposizione sulla competenza contenuta nell'art. 704 c.p.c. e la conseguente esclusione della regola generale in materia posta dall'art. 703 c.p.c. (in relazione all'art. 8 dello stesso codice).

Ne discende che legittimamente il giudice ha disposto la separazione delle diverse controversie, provvedendo nel merito solo relativamente alla tutela possessoria.

Il motivo va pertanto disatteso.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 c.c., art. 703 c.p.c. e art. 1809 c.c., in quanto la corte di merito non avrebbe considerato che la ricorrente abitava nella villa ancora prima del decesso del genitore e con lo stesso titolo di comodato gratuito ha continuato ad abitarlo, per cui non ha operato alcuna interversione del possesso, ma doveva intervenire un provvedimento "per cessazione del comodato con fissazione del termine".

A conclusione del motivo è posto il seguente quesito di diritto: "La Cassazione dovrà affermare che doveva venire fissato ragionevole termine per la restituzione del bene e solo dopo l'esecuzione del provvedimento poteva sussistere il mutamento del titolo".

Anche quest'ultimo motivo è inammissibile, trattandosi di questione nuova, quale quella del comodato, che non risulta in alcun modo trattata nel giudizio di merito nè nella sentenza impugnata.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente, siccome soccombente, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2014

La Nuova Procedura Civile